



## POLIZIA LOCALE

Prot. n. 8350

ORDINANZA n. 1829

**Ordinanza sindacale di divieto di somministrazione e vendita di  
bevande in bottiglie di vetro e lattine nel corso di manifestazioni che si  
tengono nelle aree pubbliche e/o aperte al pubblico  
dal 10 giugno al 1 ottobre 2023**

### IL SINDACO

Premesso che sono in programma nel territorio comunale diverse manifestazioni organizzate sia dall'Amministrazione Comunale che da soggetti privati ed associazioni che richiamano un folto numero di persone;

Richiamata la nota della Prefettura di Milano – Ufficio Territoriale del Governo prot. 5.1/090100600/N.C. del 14/06/2017, avente per oggetto "Pubbliche manifestazioni estive – Misure di security e di safety";

Ritenuto opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica e di prevenire situazioni di grave pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica dei cittadini, evitare la presenza di bottiglie ovvero recipienti in vetro o lattine od altri oggetti che possano potenzialmente costituire offesa o pericolo in caso di disordini;

Ritenuto di disporre, per le ragioni sopra esposte, il divieto di utilizzo di bottiglie e contenitori di vetro e lattine, per il consumo di bevande nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico del territorio durante le manifestazioni pubbliche organizzate da qualunque soggetto pubblico o privato (comprese le associazioni);

Visti:

- La circolare del Ministero dell'Interno n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;
- L'art. 7-bis nonché l'art. 50, comma 7-bis, come modificato dal D.L. n. 14 del 20.02.2017 convertito dalla Legge 18.04.2017, n. 48 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- Il R.D. 18 giugno 1931, n. 773;
- Il R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
- La legge 24 novembre 1981, n. 689;

## ORDINA

Per le motivazioni meglio esposte in premessa, dal giorno 10 giugno 2023 al giorno 1 ottobre 2023, nel corso delle manifestazioni organizzate da qualunque soggetto pubblico o privato in territorio di Vanzago in aree pubbliche o aperte al pubblico, **il divieto assoluto di vendere e somministrare bevande in recipienti di vetro e lattine.**

Il divieto di vendita riguarda sia i soggetti organizzatori della manifestazione, sia pubblici esercizi o altre rivendite prospicienti l'area della manifestazione.

Il divieto non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all'interno dei pubblici esercizi.

E' ugualmente vietato a chiunque introdurre, nell'area delle manifestazioni, bevande in contenitori di vetro soggette ai divieti sopra esplicitati, sia per uso personale, sia con l'intento di distribuirle al pubblico, anche se a titolo gratuito.

## AVVERTE

Che chiunque violi quanto disposto con la presente ordinanza è punito, ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 con la sanzione amministrativa pecuniaria **da € 25,00 ad € 500,00**, oltre il ritiro immediato ed il sequestro amministrativo ai sensi dell'art. 13 della Legge 24 novembre 1981, n. 689. Ai sensi dell'art. 16 della stessa Legge n. 689/1981 è ammesso, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione, il pagamento in misura ridotta di una somma pari ad **€ 50,00**.

## DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Comunale per tutto il periodo di validità, nonché mediante pubblicazione sul sito internet istituzionale [www.comune.vanzago.mi.it](http://www.comune.vanzago.mi.it).

Gli organi di polizia sono tenuti a vigilare sul rispetto della presente ordinanza.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso avanti al T.A.R. per la Lombardia entro i termini previsti dal D. Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 ovvero mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o dalla conoscenza del provvedimento.



Guido Sangiovanni  
Sindaco

Vanzago, 6 giugno 2023